



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

Disciplina della dirigenza della Repubblica

(Schema di decreto legislativo n. 328)

N. 430 – 28 settembre 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

Disciplina della dirigenza della Repubblica

(Schema di decreto legislativo n. 328)

N. 430 – 28 settembre 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

Atto n.:	328
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Disciplina della dirigenza della Repubblica
Riferimento normativo:	Articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124
Relatore per la Commissione:	Dell'Aringa
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente

Assegnazione

Alla I Commissione	ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l'esame: 25 ottobre 2016)
Alla Commissione Bilancio	ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l'esame: 25 ottobre 2016)

INDICE

ARTICOLI 1 E 2.....	- 4 -
SISTEMA DELLA DIRIGENZA PUBBLICA.....	- 4 -
ARTICOLO 3	- 7 -
RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIRIGENTI.....	- 7 -
ARTICOLI DA 4 A 6.....	- 12 -
INCARICHI DIRIGENZIALI	- 12 -
ARTICOLO 7	- 15 -
MOBILITÀ TRA PUBBLICO E PRIVATO DIRIGENTI PRIVI D'INCARICO	- 15 -
ARTICOLO 8	- 17 -
TRATTAMENTO ECONOMICO.....	- 17 -
ARTICOLO 9	- 20 -
DIRIGENTI DEGLI ENTI LOCALI E DELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI.....	- 20 -
ARTICOLO 10.....	- 22 -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI DIRIGENZA DEGLI ENTI LOCALI	- 22 -
ARTICOLO 11.....	- 23 -
UFFICI DIRIGENZIALI	- 23 -
ARTICOLI DA 12 A 15.....	- 23 -
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	- 23 -

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni in materia di dirigenza della Repubblica.

Il provvedimento è adottato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge n. 124/2015.

L'articolo 11 della legge n. 124/2015 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione del rendimento dei pubblici uffici. Tra i principi e i criteri direttivi di delega è prevista l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli. Sono previsti anche: l'istituzione di una banca dati - nella quale inserire il *curriculum vitae*, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli - nonché l'affidamento al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli [comma 1, lett. *a*)]; la creazione dei ruoli unici della dirigenza statale, della dirigenza regionale, della dirigenza degli enti locali e la parallela istituzione di tre Commissioni per la dirigenza di cui dovranno essere definite le funzioni, nonché l'attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti¹, relative ai dirigenti statali, alla Commissione per la dirigenza statale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [comma 1, lett. *b*), nn. da 1) a 3)]; la soppressione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e l'iscrizione dei soggetti ivi inseriti nel ruolo unico dei dirigenti locali. Nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, si prevede che sia dettata una specifica disciplina per coloro che sono iscritti negli albi soppressi e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate. Si prevede, altresì, l'obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento e controllo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede altresì: per i comuni di minori dimensioni demografiche, l'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata [comma 1, lett. *b*), n. 4)]; l'accesso alla dirigenza per corso-concorso o concorso [comma 1, lett. *c*), nn. 1) e 2)]; il riordino del sistema di formazione dei dirigenti attraverso il riordino della Scuola nazionale dell'amministrazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e prevedendo la possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Viene, altresì, prevista la ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni di cui all'art. 21, comma 4, del DL n. 90/2014, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [comma 1, lett. *d*)]; l'erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità; la disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità successivo a valutazione negativa [comma 1, lett. *i*)]; l'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico e nei limiti delle

¹ Di cui all'art. 22 del D.lgs. n. 165/2001.

risorse complessivamente destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al finanziamento del predetto trattamento economico fondamentale e accessorio; la confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale. Si prevede anche la possibilità per ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati; [comma 1, lett. n)].

Alla norma di delega non sono stati ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa alla legge n. 124/2015 evidenzia, tra l'altro, la natura ordinamentale di tale disposizione ed afferma che questa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 23 della legge n. 124/2015 reca una clausola di neutralità finanziaria riferita al complesso delle deleghe previste dal medesimo provvedimento² nonché il richiamo dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, volto ad assicurare la neutralità finanziaria delle deleghe legislative nei casi in cui la quantificazione degli oneri sia rinviata alla fase dell'adozione dei relativi decreti legislativi.

Lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 2

Sistema della dirigenza pubblica

Le norme definiscono, quale oggetto del provvedimento, la disciplina del Sistema della dirigenza pubblica (in regime di diritto privato) delle amministrazioni pubbliche³ con particolare riferimento al trattamento giuridico ed economico dei dirigenti, alle modalità di accesso, alla formazione, al conferimento e alla durata degli incarichi e al ruolo unico dei dirigenti delle autorità indipendenti (articolo 1).

Vengono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del provvedimento i dirigenti scolastici ed i dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale, per i quali rimane ferma la vigente disciplina.

² Con l'eccezione di quella relativa all'istituzione del numero unico europeo 112, di cui all'art. 8, comma 3, della legge di delega. Viene, inoltre, escluso dall'applicazione della clausola di neutralità finanziaria anche il rifinanziamento del Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa, di cui all'art. 14, comma 5, lett. a), della legge delega.

³ Di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

Nello specifico viene modificato l'art. 13 del D.lgs. n. 165/2001, introducendo un'unica qualifica dirigenziale e prevedendo che ogni dirigente iscritto nei ruoli⁴ costituenti il Sistema della dirigenza pubblica possa ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale. Viene, altresì, disposta l'applicazione a tutte le pubbliche amministrazioni degli articoli 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 in materia di funzioni dirigenziali, generali e non. Le amministrazioni pubbliche, inoltre, possono articolare gli uffici dirigenziali in diversi livelli di responsabilità, anche introducendo la distinzione tra incarichi dirigenziali generali e altri incarichi dirigenziali, assicurando comunque l'invarianza della spesa complessiva per il personale dirigente. Il rapporto di lavoro di ciascun dirigente è costituito con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato con l'amministrazione che lo assume (articolo 2, comma 1, lett. a)).

Il Sistema della dirigenza pubblica viene disciplinato dal nuovo art. 13-*bis* del D.lgs. n. 165/2001, che prevede la costituzione di tre distinti Ruoli della dirigenza (Ruolo dei dirigenti statali, Ruolo dei dirigenti regionali e Ruolo dei dirigenti locali), ai quali si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, provvede alla gestione dei Ruoli della dirigenza nonché alla tenuta e all'aggiornamento della banca dati del Sistema della dirigenza pubblica, che contiene l'indicazione degli uffici dirigenziali presso ciascuna delle amministrazioni statali, regionali e locali e dei relativi titolari nonché, per ciascun dirigente di ruolo, il *curriculum vitae*, la collocazione nella graduatoria di merito⁵, il percorso professionale e gli esiti delle valutazioni. La banca dati viene alimentata con i dati inseriti dalle amministrazioni e dai singoli dirigenti (articolo 2, comma 1, lett. b)).

L'articolo 2 prevede, in particolare, che al ruolo dei dirigenti statali siano iscritti i dirigenti, all'atto della prima assunzione a tempo indeterminato, da parte di una delle seguenti amministrazioni: Presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri, uffici del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, agenzie di cui al D.lgs. n. 300/1999, enti pubblici non economici nazionali, ivi inclusi gli ordini e i collegi professionali, enti pubblici di ricerca e università statali. Al Ruolo dei dirigenti regionali sono iscritti i dirigenti, all'atto della prima assunzione, a tempo indeterminato, da parte di una delle seguenti amministrazioni: regioni, agenzie regionali, enti pubblici non economici regionali, amministrazioni regionali ad ordinamento autonomo, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituti autonomi case popolari, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento ai dirigenti amministrativi, professionali e tecnici, ferma restando per ogni categoria di amministrazione la natura pubblica non economica. Al Ruolo dei dirigenti locali sono iscritti i dirigenti all'atto della prima assunzione, a tempo indeterminato, da parte di

⁴ Di cui all'articolo 13-*bis* del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dal provvedimento in esame.

⁵ Graduatoria adottata ai sensi degli articoli 28-*bis* e 28-*ter*, del D.lgs. n. 165/2001, introdotti dal provvedimento in esame (Cfr. articolo 3)

una delle seguenti amministrazioni: enti locali, loro consorzi e associazioni, agenzie locali, enti pubblici non economici locali, ferma restando, per ogni categoria di amministrazione, la natura pubblica non economica.

La relazione tecnica, con riferimento all'articolo 1, che definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, afferma che questo non produce effetti dal punto di vista finanziario, poiché le previsioni del decreto saranno attuate a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 2, comma 1, lett. a), la relazione tecnica afferma che tale disposizione non ha effetti di spesa, poiché si limita a ribadire un modello organizzativo già praticabile dalle amministrazioni pubbliche, recepito nei contratti collettivi della dirigenza pubblica (i quali prevedono espressamente la graduazione delle funzioni dirigenziali in base ai livelli di responsabilità). Questa possibilità risulta comunque attivabile, in base al testo, nei limiti della spesa complessiva per il personale dirigente.

La relazione tecnica ribadisce la neutralità finanziaria delle disposizioni tenuto conto anche che le stesse prevedono espressamente che resti in vigore l'attuale normativa in materia di facoltà assunzionali, sia con riferimento alla determinazione dei *budget* assunzionali, sia per quanto attiene alla disciplina in materia di organici.

In merito all'articolo 2, comma 1, lett. b), precisa che nei nuovi ruoli saranno iscritti, in prima applicazione del decreto, tutti i dirigenti attualmente assunti a tempo indeterminato presso le relative amministrazioni; saranno, inoltre, iscritti, in futuro, i nuovi dirigenti reclutati a tempo indeterminato, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Con riguardo ai compiti attribuiti al Dipartimento della funzione pubblica, la relazione tecnica afferma che questi verranno svolti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La disposizione in esame non determina, pertanto, effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante il contenuto ordinamentale delle disposizioni. Con riguardo specifico all'articolo 2, comma 1, lett. a), che prevede l'unicità della qualifica dirigenziale con la possibilità di articolare gli uffici dirigenziali in diversi livelli di responsabilità, si prende atto di quanto evidenziato nella relazione tecnica in merito alla non onerosità della disposizione, sia perché la stessa si limita a ribadire un modello organizzativo già recepito nei contratti collettivi della dirigenza pubblica, sia in quanto siffatta possibilità potrà essere comunque attivata nei limiti della spesa complessiva previsti nell'ambito del relativo comparto di contrattazione. Con riguardo alla norma che prevede che

il Dipartimento della funzione pubblica provveda alla gestione dei Ruoli della dirigenza pubblica e alla tenuta e all'aggiornamento della banca dati del Sistema della dirigenza pubblica (articolo 2, comma 1, lett. b)) non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che, come previsto dalla medesima disposizione e come affermato dalla relazione tecnica, tali funzioni possano essere effettivamente svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito appare opportuna una conferma.

ARTICOLO 3

Reclutamento e formazione dei dirigenti

Normativa vigente: l'art. 28 e 28-*bis* del D. lgs. n. 165/2001 disciplinano, rispettivamente, l'accesso alle qualifiche di dirigente di seconda fascia e prima fascia.

L'art. 4, comma 3-*quinqies*, del DL n. 101/2013, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche si svolga mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le amministrazioni pubbliche nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme, tra le altre, le disposizioni in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al DPR n. 70/2013.

Le norme novellano l'articolo 28 del D.lgs. n. 165/2001, disponendo l'accesso alla dirigenza⁶ attraverso le modalità del corso-concorso e del concorso, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il corso-concorso è bandito ogni anno per il numero di posti definiti sulla base della programmazione triennale delle assunzioni da parte delle

⁶ Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19-*bis*, comma 4, introdotto dall'articolo 4.

amministrazioni. Al reclutamento mediante concorso si procede esclusivamente per i posti di qualifica dirigenziale autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, per soddisfare esigenze non riconducibili alla programmazione triennale. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il Dipartimento della funzione pubblica effettua una ricognizione degli uffici coperti mediante incarichi dirigenziali. A decorrere dalla predetta ricognizione, il Dipartimento della Funzione pubblica di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato autorizza annualmente procedure concorsuali, assicurando una giusta proporzione tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale nelle diverse amministrazioni e prevedendo, ove necessario, una graduale riduzione del numero complessivo dei dirigenti e garantendo l'equilibrio complessivo dei saldi di finanza pubblica in relazione alla spesa del personale dirigente in servizio nel triennio di riferimento. Le graduatorie finali del concorso di accesso al corso-concorso, nonché del concorso per l'accesso alla dirigenza sono limitate ai vincitori, e non comprendono idonei. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (comma 1, lett. a)).

Con riguardo alla disciplina del corso-concorso, viene sostituito l'art. 28-*bis* del D. lgs. n. 165/2001 prevedendo che i vincitori siano immessi in servizio come funzionari, per un periodo di tre anni, presso le amministrazioni per le quali sono stati banditi i posti.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 16 del DPR n. 272/2004, che prevede la corresponsione di una borsa di studio agli allievi del corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici, posta a carico della Scuola nazionale dell'amministrazione.

A conclusione del suddetto periodo, l'amministrazione di pertinenza trasmette alla relativa Commissione per la dirigenza statale⁷ una relazione contenente una valutazione di merito sul servizio prestato. In caso di valutazione positiva, il vincitore viene assunto come dirigente a tempo indeterminato e consegue automaticamente l'iscrizione nel Ruolo della dirigenza statale. In caso di valutazione negativa, l'interessato è assunto a tempo indeterminato nel livello di inquadramento giuridico più elevato fra le qualifiche non dirigenziali (comma 1, lett. b)).

Vengono introdotti i nuovi articoli 28-*ter*, 28-*quater*, 28-*quinqies* e 28-*sexies*. Il nuovo art. 28-*ter* disciplina il concorso per l'accesso alla dirigenza, prevedendo, tra l'altro, che il concorso per titoli ed esami possa essere bandito dal Dipartimento della Funzione pubblica, per assunzioni a tempo determinato, della durata massima di quattro anni, trasformabili a tempo indeterminato ai sensi della medesima disposizione. In particolare viene previsto che, dopo aver partecipato ad un iniziale ciclo formativo, dopo i primi tre anni di servizio, come dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, i vincitori

⁷ Di cui all'articolo 19 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall'articolo 4 del provvedimento in esame.

siano sottoposti ad un esame di conferma da parte di un'apposita Commissione nominata dalla Commissione per la dirigenza statale. La partecipazione alla predetta Commissione non dà titolo a compensi, gettoni di presenza o indennità di alcun tipo, salvo l'eventuale rimborso delle spese di missione documentate, nell'ambito della normativa vigente per il pubblico impiego. In caso di superamento dell'esame, gli interessati sono assunti dall'amministrazione presso la quale hanno svolto il primo incarico, o da altra amministrazione statale, che conferisce loro l'incarico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e sono iscritti nel Ruolo. In caso di mancato superamento dell'esame di conferma, gli interessati, se già assunti a tempo indeterminato, sono reinquadrati come funzionari dall'amministrazione di provenienza, con contestuale cessazione della posizione di aspettativa senza assegni (comma 1, lett. c), cpv. Art. 28-ter). Il nuovo articolo 28-quater disciplina le attività di formazione dei dirigenti, prevedendo, che questi partecipino a corsi organizzati o approvati dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA). Viene, inoltre, previsto che i dirigenti dei vari Ruoli siano, altresì, chiamati a svolgere gratuitamente, ove richiesto, attività didattica per conto della Scuola nazionale dell'amministrazione per un massimo di quaranta ore annue, senza pregiudizio per la propria attività lavorativa e nell'ambito dei relativi obblighi contrattuali (comma 1, lett. c), cpv. Art. 28-quater).

L'art. 28-quinquies definisce, altresì, il nuovo assetto organizzativo e funzionale della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA). Nello specifico viene disposta la trasformazione della Scuola nazionale dell'Amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in agenzia dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono organi della Scuola il Direttore, il Comitato direttivo ed il Collegio dei revisori. I membri del Comitato direttivo (il Direttore, che lo presiede, e quattro componenti) sono nominati con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, a seguito di procedura di selezione pubblica internazionale e durano in carica quattro anni. Se dipendenti pubblici, per l'intera durata dell'incarico sono collocati in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. Il collocamento fuori ruolo avviene nei limiti dei contingenti previsti dalla normativa vigente e al fine di assicurare l'invarianza finanziaria è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza e per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Si evidenzia che il D.lgs. n. 178/2009 (Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione) non prevede la sterilizzazione finanziaria in relazione al collocamento fuori ruolo delle unità di personale incaricate di svolgere funzioni all'interno della Scuola, limitandosi a prevedere il collocamento in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando secondo i rispettivi ordinamenti.

Il Collegio dei revisori è formato da tre componenti effettivi e da due componenti supplenti nominati con DPCM. Il compenso dei componenti degli organi di governo e di controllo è determinato con DPCM, nel rispetto dei limiti al trattamento economico del personale pubblico determinato ai sensi dell'articolo 23-ter del DL n. 201/2011 e dell'art. 13 del DL n. 66/2014. Viene, inoltre, prevista la costituzione di un Comitato scientifico, composto da non oltre dieci professori universitari o esperti nonché da rappresentanti di istituzioni di comprovata eccellenza nella selezione e nella formazione del personale, che formula al Direttore il parere sui programmi di attività e svolge attività consultiva e istruttoria, su richiesta del Direttore. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Scuola, senza nuovi o maggiori per la finanza pubblica, può avvalersi, oltre che dei docenti a tempo indeterminato in servizio, di esperti a tempo pieno, selezionati con procedure di valutazione comparativa, e di docenti incaricati di specifiche attività didattiche, individuati anche in base a convenzioni con istituzioni di formazione, selezionate con procedura ad evidenza pubblica. La dotazione organica della Scuola, non superiore a 136 unità ripartite tra le diverse qualifiche, inclusa la qualifica dirigenziale, è definita nell'ambito dell'autonomia statutaria della Scuola senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri in servizio presso la Scuola è trasferito nei ruoli della stessa, fermo restando il diritto di opzione per gli uffici di provenienza della Presidenza del Consiglio. Il personale in servizio presso la Scuola, in posizione di comando, può optare per il transito nei ruoli della Scuola. Il personale comandato, non transitato, rientra alle amministrazioni di appartenenza. All'atto del trasferimento presso la Scuola, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza. I posti di dotazione organica della Scuola interessati dall'esercizio del predetto diritto di opzione sono coperti utilizzando le facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri. Agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento degli organi della Scuola e del Comitato scientifico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al D.lgs. n. 303/1999 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) a norma dell'articolo 11 della legge n. 59/1997. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 1, cpv. Art. 28-sexies, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il DPR n. 70/2013 recante il riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione (comma 1, lett. c), cpv. Art. 28-quinquies).

Viene quindi demandata ad un regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988, la definizione delle disposizioni di attuazione dell'articolo in esame (comma 1, lett. c), art. 28-sexies).

La relazione tecnica afferma che l'articolo 3 ridefinisce canali e requisiti di accesso, modalità di reclutamento, formazione e obblighi formativi per la dirigenza pubblica.

In particolare il comma 1, lett. a), conferma il “doppio canale” di accesso del corso-concorso e del concorso, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato, garantendo inoltre l'equilibrio complessivo dei saldi di finanza pubblica in relazione alla spesa del personale dirigente in servizio nel triennio di riferimento. Non si prevedono, invece, più idonei, ma solo vincitori, nelle relative graduatorie. Viene altresì evidenziata la finalità di razionalizzazione e tendenziale centralizzazione e unificazione delle procedure di reclutamento.

Il comma 1, lett. b), disciplina il corso-concorso nazionale per l'accesso alla dirigenza. In merito alla corresponsione di una borsa di studio ai partecipanti al corso, posta a carico della Scuola nazionale dell'amministrazione (di cui all'art. 16 del DPR n. 272/2004) la RT evidenzia che tale onere non incrementa la spesa già sostenuta a legislazione vigente. I partecipanti al corso-concorso che ottengono una valutazione finale di sufficienza ma non risultino vincitori sono assunti a tempo indeterminato nel livello di inquadramento giuridico più elevato fra le qualifiche non dirigenziali nell'ambito delle risorse disponibili e, in ogni caso, secondo le previsioni dell'art. 4, comma 3-*quinquies*, del DL n. 101/2013.

La lett. c) inserisce nel D. lgs. n. 165/2001, tra l'altro, l'articolo 28-*quater*, che stabilisce gli obblighi formativi dei dirigenti pubblici, da svolgersi nell'ambito di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 28-*sexies*, dalla normativa vigente e dai contratti collettivi. Si tratta, pertanto, di spese già previste a legislazione vigente, a cui si affianca la possibilità, per la Scuola, di avvalersi a titolo gratuito dell'attività didattica dei dirigenti. È inserito altresì l'articolo 28-*quinquies*, che detta una nuova disciplina per la Scuola nazionale dell'amministrazione pubblica, modificandone l'attuale assetto istituzionale. Le spese di funzionamento, anche nel nuovo assetto istituzionale continueranno a trovare copertura nella dotazione finanziaria annualmente assegnata alla Scuola, già provvista di autonomia finanziaria, nonché destinataria di stanziamenti dedicati nell'ambito dello stato previsionale del Ministero dell'economia e delle finanze. Per quanto riguarda in particolare l'istituzione e il funzionamento degli organi della Scuola, il nuovo articolo 28-*quinquies* prevede che le relative spese, una volta quantificate puntualmente, saranno sostenute mediante risorse trasferite alla Scuola a seguito di una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al D.lgs. n. 303/1999, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59/1997. Per quanto concerne l'organizzazione del personale, il decreto fissa la dotazione organica della Scuola in 136 unità (incluse le qualifiche dirigenziali), corrispondente al personale attualmente in servizio, e dispone il trasferimento nei ruoli della nuova Agenzia del personale già in servizio presso l'attuale Scuola alla data di entrata in vigore del decreto, con possibilità di optare per il trasferimento nei ruoli della Scuola, da parte del personale comandato da altre amministrazioni pubbliche, e per il ritorno agli uffici provenienza della Presidenza del Consiglio, da parte del personale di quest'ultima.

Viene inoltre previsto che, in caso di opzione da parte del personale per il ritorno negli uffici di provenienza, la dotazione organica della Scuola sarà coperta utilizzando le facoltà assunzionali della Presidenza del consiglio dei ministri, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia che la norma di cui al comma 1, lett. *c*), cpv. Art. 28-*quinquies*, ridefinisce l'assetto organizzativo e funzionale della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) prevedendo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la sua trasformazione in Agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico. Ai fini della copertura degli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento degli organi della Scuola (Direttore, Comitato direttivo e Collegio dei revisori) e del Comitato scientifico, la norma dispone che si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al D.lgs. n. 303/1999 a norma dell'articolo 11 della legge n. 59/1997. Sul punto, alla luce del tenore letterale della disposizione e considerato che la relazione tecnica al riguardo si limita a rinviare ad un momento successivo la quantificazione dei suddetti oneri, appare necessario che vengano forniti i dati e gli elementi occorrenti per la stima di tali effetti finanziari.

Non si hanno osservazioni da formulare sul generale impianto delle disposizioni che definiscono le modalità di accesso alla dirigenza, confermando il "doppio canale" del corso-concorso e del concorso, in quanto il testo prevede espressamente l'assenza di oneri per la finanza pubblica, il rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato e la garanzia dell'equilibrio complessivo dei saldi di finanza pubblica in relazione alla spesa del personale dirigente in servizio nel triennio di riferimento.

ARTICOLI da 4 a 6

Incarichi dirigenziali

Le norme sostituiscono l'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001, relativo alle Commissioni per la dirigenza pubblica, ed introducono nuovi articoli: l'articolo 19-*bis*, che detta una nuova disciplina in materia di incarichi dirigenziali; l'articolo 19-*ter*, che introduce nuove procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali; l'articolo 19-*quater*, che individua i soggetti cui compete il conferimento degli incarichi nelle amministrazioni statali, e

l'articolo 19-*quinques*, che fissa la durata degli incarichi dirigenziali (quattro anni rinnovabili una sola volta per due anni, in presenza di determinate condizioni).

Il nuovo articolo 19, in particolare, istituisce e disciplina funzioni e composizione di tre Commissioni per la dirigenza pubblica, una per ciascuno dei tre ruoli neo-istituiti, in sostituzione del Comitato dei Garanti che viene contestualmente soppresso⁸.

Ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 165/2001, il Comitato dei garanti è composto da un Consigliere della Corte dei conti e da quattro componenti. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese. Il Comitato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-*bis*, svolge attività consultiva nell'ambito delle procedure di valutazione dirigenziale.

Ai sensi del nuovo art. 19, comma 2, lett. d) ed e), le Commissioni per la dirigenza pubblica, tra l'altro, procedono alla preselezione dei candidati ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali generali ed effettuano la valutazione di congruità successiva delle scelte effettuate dalle amministrazioni per gli altri incarichi.

Con specifico riferimento alla Commissione per la dirigenza statale, viene previsto che questa operi presso il Dipartimento della funzione pubblica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (comma 1, cpv. Art. 19, comma 1). La partecipazione alle Commissioni non dà titolo a compensi, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo l'eventuale rimborso delle spese di missione nell'ambito della normativa vigente per il pubblico impiego (comma 1, cpv. Art. 19, comma 4, ult. per., comma 8, ult. per. e comma 9, ult. per.). Il Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fornisce, altresì, il supporto logistico e amministrativo necessario per il funzionamento delle tre Commissioni (comma 1, cpv. Art. 19, comma 7, comma 8, ult. per. e comma 9, ult. per.).

Con riguardo all'articolo 19-*bis*, viene disposto che gli incarichi dirigenziali, non assegnati attraverso i concorsi o la procedura di cui all'articolo 19-*ter*, possano essere conferiti a soggetti non appartenenti ai Ruoli della dirigenza mediante procedure selettive e comparative ed entro il limite, rispettivamente, del dieci per cento del numero degli incarichi generali conferibili, e dell'otto per cento del numero degli incarichi dirigenziali non generali conferibili.

Per gli enti pubblici di ricerca, i summenzionati limiti percentuali sono elevati, rispettivamente, al venti per cento degli incarichi dirigenziali generali effettivamente conferiti e al trenta per cento degli incarichi dirigenziali non generali effettivamente conferiti, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali

⁸ Per effetto dell'abrogazione dell'art. 22 del D.lgs. n. 165/2001, disposta dall'articolo 15.

previste in generale per la dirigenza pubblica siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo, previa selezione interna, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. La durata di tali incarichi non può eccedere, per gli incarichi dirigenziali generali, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi dirigenziali, il termine di quattro anni. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico⁹. Il conferimento dell'incarico al dirigente di ruolo in servizio presso altra amministrazione comporta altresì la cessione del contratto costitutivo del rapporto di lavoro a tempo indeterminato all'amministrazione che lo conferisce, ferma restando l'appartenenza al Ruolo. Le disposizioni in riferimento si applicano anche alle amministrazioni locali¹⁰. Per le amministrazioni regionali, le leggi regionali disciplinano gli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi desumibili dall'articolo 19-*bis* (comma 1, cpv. Art. 19-*bis*)
Viene, altresì integrata la disciplina della responsabilità dirigenziale, tipizzando alcune fattispecie di mancato raggiungimento degli obiettivi (articolo 5), e viene dettata una disciplina transitoria di conferimento degli incarichi dirigenziali (articolo 6).

La relazione tecnica con riguardo all'articolo 4 ribadisce il contenuto delle disposizioni e reca le seguenti precisazioni.

Con riguardo particolare al nuovo articolo 19 del D. lgs. n. 165/2001, che istituisce e disciplina funzioni e composizione delle tre Commissioni per la dirigenza pubblica, si evidenzia che queste operano presso il Dipartimento della funzione pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, che la partecipazione ai loro lavori non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo l'eventuale rimborso delle spese documentate e che le funzioni loro assegnate si inseriscono nel nuovo sistema di affidamento degli incarichi dirigenziali e di reclutamento dei nuovi dirigenti e sono complessivamente orientate a garantirne funzionalità ed efficacia.

In merito all'articolo 19-*bis*, che modifica l'attuale disciplina degli incarichi dirigenziali, la RT evidenzia che al conferimento dell'incarico consegue la cessione del contratto all'amministrazione che lo conferisce. In ogni caso, il conferimento dell'incarico e la conseguente assunzione del dirigente possono essere disposti solo all'interno dei vigenti limiti di spesa in termini di facoltà assunzionali, dei posti dirigenziali previsti nella propria dotazione organica, nonché dei fondi contrattuali per la corresponsione di retribuzioni di

⁹ Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 24 del D. lgs. n. 165/2001, come modificato dall'articolo 8.

¹⁰ Fermo restando quanto previsto dall'art. 110, del D.lgs. n. 267/2000, in materia di conferimento di incarichi a contratto da parte di enti locali.

posizione e di risultato. Conseguentemente, le modifiche al sistema degli incarichi non implicano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 19-ter disciplina la procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali. Tali norme non hanno effetti finanziari, investendo essenzialmente aspetti procedurali. L'articolo 19-quater definisce le competenze per il conferimento degli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni statali, senza incidere su alcun profilo di ordine finanziario. L'articolo 19-quinquies interviene sulla durata degli incarichi, senza alcuna ricaduta sulla spesa delle amministrazioni pubbliche. In merito all'articolo 5, la relazione tecnica sintetizza il contenuto della disposizione ed afferma che questa non incide su profili di spesa. Con riferimento, infine, all'articolo 6, viene evidenziato che tale disposizione non determina alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva che il testo della norma prevede che la Commissione per la dirigenza statale operi (presso il Dipartimento della funzione pubblica) in condizioni di neutralità finanziaria e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (comma 1, cpv. Art. 19, comma 1). Tale neutralità è asserita dalla relazione tecnica anche con riferimento alle Commissioni per la dirigenza regionale e la dirigenza locale.

Tanto premesso, andrebbero forniti elementi volti a suffragare tale indicazione della relazione tecnica: si evidenzia infatti che dal testo non si evince con chiarezza la sede in cui opereranno le due Commissioni da ultimo menzionate nonché le risorse destinate al funzionamento delle stesse.

Si rileva, inoltre, che ai componenti delle Commissioni saranno corrisposti, in base al testo, rimborsi delle spese di missione, mentre tale corresponsione è espressamente esclusa dalla vigente normativa per i componenti del Comitato dei garanti. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 7

Mobilità tra pubblico e privato dirigenti privi d'incarico

Le norme novellano l'art. 23-*bis* del D.lgs. n. 165/2001, sopprimendo il comma 2, che consente il collocamento a domanda in aspettativa senza assegni dei dirigenti non titolari di uffici dirigenziali per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati. Viene, inoltre, portato da cinque a dieci anni il periodo massimo di collocamento

in aspettativa dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche¹¹ (comma 1, lett. a)).

Viene, inoltre, introdotto il nuovo art. 23-ter, recante la disciplina dei dirigenti privi d'incarico. La nuova disposizione, in particolare, prevede che, alla scadenza dell'incarico ogni dirigente rimanga iscritto al Ruolo della dirigenza e venga collocato in disponibilità fino all'attribuzione di un nuovo incarico. Decorso un anno, le amministrazioni possono conferire direttamente incarichi dirigenziali per i quali detti dirigenti abbiano i requisiti secondo i criteri generali definiti dalle Commissioni per la dirigenza pubblica, senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico.

Resta fermo quanto stabilito dagli artt. 33 e 34 del D. lgs. n. 165/2001, che disciplinano la procedura per le pubbliche amministrazioni aventi situazioni di soprannumero o che rilevino comunque eccedenze di personale, e per la gestione del personale in disponibilità.

Resta ferma, inoltre, la facoltà dell'amministrazione di utilizzare dirigenti privi di incarico, con il loro consenso, per lo svolgimento di attività di supporto presso le amministrazioni stesse, o presso enti senza scopo di lucro, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive. In ogni caso, il dirigente privo di incarico è tenuto ad assicurare la presenza in servizio, e rimane a disposizione dell'amministrazione per lo svolgimento di mansioni di livello dirigenziale.

Ai dirigenti privi d'incarico viene erogato, a carico dell'ultima amministrazione che ha conferito l'incarico, per il primo anno, il trattamento economico fondamentale. Nell'anno successivo, le parti fisse o i valori minimi di retribuzione di posizione, eventualmente riconosciuti nell'ambito del trattamento fondamentale, sono ridotti di un terzo del loro ammontare. Decorso un anno dal collocamento in disponibilità nel Ruolo, il Dipartimento della Funzione pubblica provvede a collocare i dirigenti privi di incarico, ove ne abbiano i requisiti, presso le amministrazioni dove vi siano posti disponibili. Tali amministrazioni conferiscono a detti dirigenti un incarico dirigenziale, senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico. In caso di rifiuto dell'attribuzione dell'incarico, il dirigente decade dal Ruolo. I dirigenti in disponibilità, a seguito di revoca d'incarico¹², decadono dal relativo Ruolo della dirigenza decorso un anno senza che abbiano ottenuto un nuovo incarico (comma 1, lett. b)).

La **relazione tecnica** evidenzia che la disposizione riformula l'articolo 23-bis del D.lgs. n. 165/2001 in materia di mobilità tra pubblico e privato, apportandovi alcune limitate modifiche, ed inserisce il nuovo articolo 23-ter, che disciplina i dirigenti privi di incarico.

¹¹ Resta fermo che tale periodo non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

¹² Ai sensi dell'articolo 21, del D.lgs. n. 165/2001.

Viene, in particolare, evidenziato che il nuovo articolo 23-*bis* non presenta sostanziali modifiche rispetto all'attuale formulazione e comunque tali da determinare nuovi o maggiori oneri.

Per quanto attiene all'articolo 23-ter, la RT evidenzia che la relativa spesa è sostenuta nell'ambito della complessiva spesa di personale per la dirigenza e, per quanto concerne parti fisse o valori minimi della retribuzione di posizione, nell'ambito dei fondi contrattuali.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 8

Trattamento economico

Le norme recano la disciplina del trattamento economico dei dirigenti, sostituendo l'art. 24 del D.lgs. n. 165/2001. La nuova disposizione prevede che la retribuzione del personale con qualifica dirigenziale sia determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e si componga del trattamento economico fondamentale e del trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. Nella determinazione del trattamento economico i contratti collettivi tengono conto dei limiti al trattamento economico del personale pubblico determinato ai sensi dell'articolo 23-*ter* del DL n. 201/2011, e dal DL n. 66/2014 (comma 1). Il trattamento economico accessorio complessivo deve costituire almeno il 50 per cento della retribuzione complessiva del dirigente (il 60 per i titolari di incarichi dirigenziali generali), considerata sia al netto della retribuzione individuale di anzianità, sia degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività e la parte di tale trattamento collegata ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva (il 40 per cento per i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali). Viene, inoltre, disposto che i contratti collettivi non possano destinare risorse né alla parte fondamentale, né all'indennità di posizione finché non siano raggiunte le summenzionate percentuali minime riferite al trattamento collegato ai risultati (comma 2). I compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di riferimento e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico di risultato della dirigenza (comma 3). I compensi spettanti ai dirigenti in base a norme speciali sono assorbiti nel trattamento economico complessivo, ivi compresi quelli spettanti al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale e per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture¹³ (comma 4).

¹³ Previsti ai sensi dell'art. 61, comma 9, del DL n. 112/2008.

Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio, le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 4 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dalla disposizione in esame (comma 12).

Viene, altresì, previsto che:

- i contratti collettivi operino la graduale convergenza del trattamento fondamentale di tutti i dirigenti iscritti ai Ruoli della dirigenza, utilizzando le conseguenti economie per incrementare il trattamento economico correlato all'incarico (comma 5);
- la retribuzione di posizione sia interamente correlata alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. Eventuali parti fisse o valori minimi della retribuzione di posizione, previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sono riconosciute nell'ambito del trattamento fondamentale (comma 6);
- per gli incarichi corrispondenti agli uffici dirigenziali, la graduazione delle funzioni e responsabilità, ai fini della retribuzione di posizione, sia definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, sulla base di criteri oggettivi definiti con lo stesso atto, nel rispetto dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate con DPCM¹⁴, al fine di garantire l'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio, nell'ambito di ciascun ruolo, da determinarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche (comma 7);
- la retribuzione di risultato sia correlata ai risultati conseguiti dal dirigente in relazione agli obiettivi assegnati al dirigente stesso e, ove possibile, fissati per l'intera amministrazione (comma 9);
- una percentuale non inferiore al due per cento delle risorse complessivamente destinate al trattamento economico, rispettivamente, del personale non dirigenziale, e di quello dirigenziale, stabilita con il contratto collettivo, debba essere destinata a premi che ciascun dirigente può attribuire annualmente a non più di un decimo dei dipendenti in servizio nella propria struttura, e che ciascun dirigente di ufficio dirigenziale generale può attribuire annualmente a non più di un decimo dei dirigenti della propria struttura, in relazione ai rendimenti. Si prevede inoltre la pubblicazione dell'identità dei destinatari dei suddetti premi nel sito istituzionale dell'amministrazione (comma 10);
- ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine servizio dei titolari di incarichi dirigenziali venga elevato da tre a quattro anni il

¹⁴ Da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

limite di durata minima dell'incarico ai fini dello stipendio da prendere in considerazione per la base pensionabile (commisurato alla retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a quattro anni) (comma 11).

Si evidenzia che l'articolo 19, comma 2, ottavo e nono periodo, del D.lgs. 165/2001, prevede che lo stipendio utile per il calcolo della base pensionabile vada individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico. Nel caso in cui l'incarico sia inferiore a tre anni, in quanto coincidente con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato, l'ultimo stipendio deve essere individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.

Viene, infine, previsto che i contratti collettivi assicurino ai dirigenti di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il godimento del trattamento economico fondamentale maturato alla suddetta data (comma 2).

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione riformula l'articolo 24 del D.lgs. n. 165/2001, ridefinendo parzialmente la cornice regolativa riguardante il trattamento economico della dirigenza, entro la quale i contratti collettivi saranno chiamati a dettare la più specifica disciplina. La struttura della retribuzione dei dirigenti viene sostanzialmente confermata, con una più netta distinzione tra trattamento fondamentale, nel quale sono comprese stipendio tabellare, altre eventuali componenti fisse (ad esempio RIA), nonché le parti fisse o i valori minimi della retribuzione di posizione e trattamento economico accessorio, correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti, suddiviso al suo interno tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.

Tale componente dovrà rappresentare non meno del 50 e del 60 per cento della retribuzione complessiva, rispettivamente per i dirigenti con incarico dirigenziale non generale e generale. Inoltre, la parte relativa al risultato dovrà rappresentare, rispettivamente, il 30 ed il 40 per cento della retribuzione complessiva. La disposizione prevede, inoltre, che i futuri CCNL non possano destinare risorse alla parte fondamentale, né all'indennità di posizione, finché non siano raggiunte le percentuali minime del trattamento correlato al risultato.

Viene, inoltre, riproposto, senza alcuna sostanziale modifica, il principio dell'onnicomprendività della retribuzione.

La relazione tecnica segnala, altresì, i seguenti aspetti:

- la restituzione alla retribuzione di posizione della sua natura di emolumento interamente correlato all'incarico conferito, con conseguente riconduzione delle parti fisse o valori minimi della stessa nell'ambito del trattamento fondamentale;
- la previsione di criteri oggettivi per la graduazione degli incarichi, nei limiti delle compatibilità finanziarie e delle risorse contrattuali;

- una disposizione di salvaguardia del solo trattamento fondamentale maturato, con modalità applicative da definire in sede di contrattazione, per i dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del decreto.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura per lo più ordinamentale delle disposizioni in esame e tenuto conto che la piena applicazione delle stesse appare demandata alla contrattazione collettiva.

ARTICOLO 9

Dirigenti degli enti locali e delle autorità indipendenti

La norma introduce due nuovi articoli nel D.lgs. n. 165/2001: l'articolo 27-*bis*, che contiene alcune disposizioni speciali in materia di dirigenza degli enti locali, e l'articolo 27-*ter*, che disciplina i dirigenti delle autorità indipendenti.

L'art. 27-*bis*, tra l'altro, prevede che gli enti locali nominino, tra i dirigenti appartenenti ai Ruoli della dirigenza, un dirigente apicale con compiti di attuazione d'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo della legalità dell'azione amministrativa (comma 1, cpv. Art. 27-*bis*, n. 1)

Vengono dettate specifiche disposizioni in ordine alla dimensione demografica o alla localizzazione geografica degli enti locali. In particolare viene previsto che:

- le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possano nominare, in alternativa al dirigente apicale di cui al comma 1, un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. n. 267/2000 (comma 1, cpv. Art. 27-*bis*, n. 2);
- i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o a 3.000, se appartenenti o appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincida integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, siano tenuti a gestire la funzione di direzione apicale in via associata (comma 1, cpv. Art. 27-*bis*, n. 3).

L'art. 27-*ter* dispone, altresì, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ruolo dei dirigenti delle autorità indipendenti¹⁵. Al Ruolo sono iscritti i dirigenti delle autorità indipendenti, assunti a tempo indeterminato (comma 1, cpv. Art. 27-*ter*, comma 1).

Viene, in particolare, previsto che:

¹⁵ Ai fini dell'applicazione del provvedimento in esame vengono espressamente individuate le seguenti autorità indipendenti: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

- la Presidenza del Consiglio dei ministri provveda alla gestione tecnica della banca dati del summenzionato Ruolo. Le autorità indipendenti, con convenzione tra esse, possono individuare un diverso ufficio per la suddetta gestione tecnica (comma 1, cpv. Art. 27-ter, comma 2);
- il rapporto di lavoro di ciascun dirigente sia costituito con l'autorità che gli ha conferito l'ultimo incarico dirigenziale, ferma restando l'iscrizione al summenzionato Ruolo. Lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta la decadenza dal suddetto Ruolo, salvo il caso di passaggio ad altra Autorità (comma 1, cpv. Art. 27-ter, comma 3);
- ciascuna Autorità indipendente disciplini il conferimento degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli 19-bis, 19-ter e 19-quinquies, del D.lgs. n. 165/2001, introdotti dall'articolo 4 del provvedimento in esame (comma 1, cpv. Art. 27-ter, comma 5);
- la graduazione delle funzioni e responsabilità dei dirigenti, ai fini della retribuzione di posizione, sia definita da ciascuna Autorità conformemente al proprio ordinamento, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate con il DPCM di cui all'articolo 8, comma 7 (comma 1, cpv. Art. 27-ter, comma 6);
- in sede di prima applicazione siano iscritti ai Ruoli della dirigenza i dirigenti assunti presso le Autorità indipendenti a tempo indeterminato (comma 1, cpv. Art. 27-ter, comma 7).

La relazione tecnica evidenzia che l'articolo 27-bis disciplina, per gli enti locali, gli incarichi di dirigente apicale conferiti a dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza, nell'ambito della generale disciplina sugli incarichi, con obbligo, per i comuni al di sotto di soglie stabilite, di gestire in forma associata tale funzione. Gli oneri della funzione di dirigente apicale sono comunque sostenuti ad invarianza di spesa complessiva poiché si prevede contestualmente, ai sensi del successivo articolo 10, l'abolizione della figura di segretario comunale e provinciale e la conseguente soppressione del relativo albo nazionale, nonché l'obbligo di conferire l'incarico di dirigente apicale esclusivamente nell'ambito dei ruoli della dirigenza, fatta salva la possibilità di nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. n. 267/2000, n. 267, ove attualmente consentito (città metropolitane e comuni con più di 100.000 abitanti).

Con riguardo all'articolo 27-ter, la relazione tecnica evidenzia che la disposizione disciplina il ruolo delle autorità indipendenti, al quale sono iscritti in prima applicazione i dirigenti assunti a tempo indeterminato presso le autorità stesse, nonché i dirigenti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale data, nell'ambito delle facoltà assunzionali a legislazione vigente. Non si determinano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla disciplina dei dirigenti di comuni e città metropolitane nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma,

che gli oneri correlati alla funzione di dirigente apicale vengano comunque sostenuti ad invarianza di spesa complessiva e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti interessati.

Nulla da osservare, altresì, in merito alla disciplina introdotta con riferimento ai dirigenti delle autorità indipendenti. Per quanto riguarda la gestione della banca dati relativa ai dirigenti di autorità indipendenti da parte della Presidenza del Consiglio, in conformità a quanto osservato con riferimento alle analoghe banche dati di cui all'articolo 2, si evidenzia la necessità di una conferma circa la possibilità di dare attuazione alle disposizioni nell'ambito delle risorse disponibili.

ARTICOLO 10

Disposizioni transitorie in materia di dirigenza degli enti locali

La norma dispone che nel Ruolo dei dirigenti locali confluiscono i segretari comunali e provinciali già iscritti nell'albo nazionale¹⁶ e collocati nelle fasce professionali A e B previste dalle disposizioni contrattuali vigenti. Gli incarichi in corso sono comunque fatti salvi fino alla loro naturale scadenza, con mantenimento del relativo trattamento economico (comma 1). I soggetti di cui al comma 1 vengono assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali, nei limiti delle dotazioni organiche (comma 2). A decorrere dall'effettiva costituzione del Ruolo dei dirigenti locali, la figura del segretario comunale e provinciale è abolita e il relativo albo nazionale è soppresso. Lo stato giuridico e il trattamento economico dei soggetti di cui al comma 1, privi di incarico, rimangono comunque disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e il Ministero dell'interno, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, provvede alla corresponsione dello stesso (comma 3). I segretari comunali e provinciali, collocati nelle fasce professionali A e B e confluiti nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali, ma privi di incarico alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, decorsi quattro anni dall'inquadramento nel ruolo senza aver ottenuto un incarico dirigenziale, cessano dallo stesso e il loro rapporto di lavoro si risolve (comma 4).

Viene inoltre dettata una disciplina transitoria per i segretari comunali e provinciali di fascia C (quelli che possono essere nominati nei comuni fino a 3.000 abitanti) e dei vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera, già avviate

¹⁶ Di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 267/2000.

alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015, per i quali si prevede l'assegnazione alle amministrazioni anche in sovrannumero e nell'ambito delle risorse disponibili come funzionari per due anni, con possibilità al termine degli stessi, a seguito di una specifica procedura di valutazione, di essere assunti come dirigenti (comma 5).

Infine, si prevede che transitoriamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'incarico di dirigente apicale sia comunque conferito ad ex segretari comunali e provinciali di fascia A e B, presso gli enti locali privi di direttore generale nominato ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. n. 267/2000 (comma 6).

La relazione tecnica, ribadisce il contenuto della disposizione ed afferma che questa prevede una disciplina transitoria in materia di dirigenza degli enti locali che non produce effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 11

Uffici dirigenziali

La norma reca una serie di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai compiti ed alle attribuzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali e non generali, prevedendo, tra l'altro la soppressione dell'art. 15, primo periodo, del D.lgs. n. 165/2001 che prevede in ogni amministrazione l'articolazione del ruolo dei dirigenti in due fasce (comma 1, lett. a)).

La relazione tecnica afferma che la disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica, limitandosi ad apportare alcune modifiche alla disciplina delle funzioni dirigenziali contenute negli articoli 15, 16 e 17 del D. lgs. n. 165/2001.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLI da 12 a 15

Disposizioni finali e transitorie

Le norme prevedono che con decreto legislativo, la cui adozione è prevista dall'art. 17, della legge n. 124/2015, vengano, tra l'altro, individuate le forme di controllo sulle modalità con cui è esercitato dai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali il potere sindacatorio e di controllo sull'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi coordinati, nonché il potere di periodica verifica del raggiungimento dei risultati dell'ufficio (articolo 12). Viene, altresì, previsto che le disposizioni del

provvedimento in esame costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi (articolo 13). Vengono, infine, dettate disposizioni transitorie (articolo 14) e disposte abrogazioni di specifici articoli del D.lgs. n. 165/2001 e del D.lgs. n. 267/2000, nonché dell'intero DPR n. 465/1997 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali).

La relazione tecnica, con riguardo all'articolo 12, afferma che la disposizione rappresenta un mero coordinamento con il D.lgs. n. 165/2001 e non ha impatti sulla finanza pubblica.

In merito agli articoli 13 e 14, viene evidenziato che si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 15, la relazione tecnica rileva, infine, che questo abroga alcuni articoli del D.lgs. n. 165/2001, del D.lgs. n. 267/2000 e del DPR n. 465/1997, non in linea con le disposizioni del presente decreto. La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.